

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2023**

**374/2023/R/EEL**

**DISPOSIZIONI SUI PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEL COSTO VARIABILE RICONOSCIUTO DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, RILEVANTI NON ESSENZIALI, ALIMENTATI PREVALENTEMENTE CON BIOMASSE SOLIDE E INCLUSI NEL PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE EX ARTICOLO 5BIS DEL DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14. INTEGRAZIONI ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 430/2022/R/EEL**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1261<sup>a</sup> riunione del 3 agosto 2023

### **VISTI:**

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);

- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 5 luglio 2023);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 13 luglio 2023, prot. Autorità 46849, di pari data (di seguito: comunicazione Terna).

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo *5bis*, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;
- l'articolo *5bis*, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
  - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
  - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo *5bis*, comma 4:
  - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;
  - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile

- tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
- fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
  - l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:**

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro ha, tra l'altro:
  - richiesto a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22;
  - richiesto all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per ciascuna unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
  - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
  - il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori,

smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;

- in occasione della pubblicazione della prima versione dell'elenco degli impianti interessati, Terna ha indicato il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione;
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del programma di massimizzazione di cui all'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna, in data 1 aprile 2023, ha reso pubblicamente noti i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
- nell'aprile 2023, inoltre, modificando l'articolo *5bis* del decreto-legge 14/22 in sede di conversione del decreto-legge 13/23, è stato previsto che il programma di massimizzazione possa includere impianti alimentati da biomassa solida;
- in data 10 maggio 2023, Terna ha comunicato il programma di massimizzazione e l'elenco di impianti di produzione interessati, includendo anche impianti rilevanti alimentati con biomasse solide;
- l'elenco menzionato al precedente alinea è stato successivamente modificato e, nella sua versione più recente, datata 21 giugno 2023, gli impianti rilevanti non essenziali della sezione relativa agli impianti alimentati con biomasse solide sono S.Agata Biomassa di A2A S.p.A., Aria srl UL1 di Acea Energia S.p.A., T.Energy di Axpo Italia S.p.A., Airasca\_2 e Termoli 2 di CER S.r.l., Centrale elettrica a biomassa di Serramanna di Duferco Energia S.p.A., Biomassa Rignano di DXT Commodities S.A., Crotone 2, Sicet e Strongoli di Edison S.p.A., Biomasse Russi e Powercrop Macchiarreddu di Enel Produzione S.p.A., Generazione elettrica da lignina di ENI S.p.A., Enna di Fri-El Trading S.r.l., Zignago Power di Gnera Energia y Tecnologia S.L., BiOlevano Biomassa e Rende Ecosesto di Renantis Energy Trading S.r.l., Centrale a biomasse Bando d'Argenta, Finale Emilia Biomassa e Mercure di Sorgenia S.p.A. (di seguito: impianti rilevanti alimentati a biomasse solide);
- l'Atto di indirizzo 5 luglio 2023 non contiene elementi di novità rispetto al programma di massimizzazione degli impianti menzionati al precedente alinea;
- con la comunicazione Terna, in relazione alla specifica categoria cui sono riconducibili le unità di produzione degli impianti rilevanti alimentati a biomasse solide, Terna ha indicato i valori del rendimento standard, dello standard di emissione, della componente standard di smaltimento e del potere calorifico inferiore standard delle biomasse solide; detti valori sono stati utilizzati da Terna ai fini della verifica di congruità dei valori dei corrispondenti parametri delle citate unità;

- la comunicazione Terna riporta le proposte previste dal comma 5.5, lettera a), in relazione a ciascuna unità di produzione degli impianti rilevanti alimentati a biomasse solide, ad esclusione dell'unità dell'impianto T.Energy, essendo in corso, alla data della citata comunicazione, approfondimenti sui dati dello stesso; gli impianti interessati non essenziali oggetto della comunicazione Terna sono di seguito denominati impianti oggetto della comunicazione;
- le proposte di Terna relative a ciascuna unità di produzione degli impianti oggetto della comunicazione includono altresì il valore del potere calorifico del combustibile biomasse solide, data anche la sua eterogeneità dal punto di vista energetico.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- approvare, con efficacia limitata all'anno 2023, le proposte che Terna ha presentato all'Autorità con la comunicazione omonima, in merito agli standard della categoria degli impianti alimentati a biomasse solide, ivi incluso quello relativo al potere calorifico inferiore;
- in relazione a ciascuna delle unità di produzione degli impianti oggetto della comunicazione, approvare le proposte che Terna ha presentato, ai sensi del comma 5.5, lettera a), con la comunicazione Terna, ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore del combustibile biomasse solide;
- prevedere che i valori approvati con il presente provvedimento per ciascuna unità di produzione degli impianti oggetto della comunicazione abbiano efficacia:
  - ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la determinazione dei corrispettivi, per il periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 allo specifico impianto considerato e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui detto programma proseguisse oltre il citato giorno;
  - ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la formulazione delle offerte, dal terzo giorno - successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento – per il quale è ancora possibile presentare offerte sul mercato del giorno prima e sino al termine del periodo di applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 allo specifico impianto considerato e, comunque, non oltre il giorno 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui detto programma proseguisse oltre il citato giorno.

**RITENUTO CHE:**

- non sussistano le condizioni per indicare, a livello di regolazione generale, uno o più prodotti di riferimento per la valorizzazione delle diverse tipologie di biomasse solide e dei relativi costi di logistica, in quanto, dalle proposte formulate dagli utenti interessati a Terna, ai sensi del comma 5.3., lettera a), è emerso anche il caso che i costi per la materia prima e la logistica del menzionato combustibile risultino nulli;

- anche in considerazione di quanto evidenziato al precedente alinea, sia necessario adottare le determinazioni dell’Autorità in relazione alla specifica metodologia di valorizzazione delle biomasse solide e dei relativi costi di logistica da applicare alla singola unità di produzione con successivi provvedimenti, in sede di valutazione delle comunicazioni di Terna *ex* commi 5.5, lettere b) e c), e 7.3;
- sia opportuno integrare la deliberazione 430/2022/R/eel, prevedendo che le determinazioni dell’Autorità in merito alle proposte di Terna *ex* commi 5.5, lettere b) e c), e 7.3, in relazione alle unità di produzione degli impianti interessati non essenziali, siano adottate entro centottanta giorni dalla ricezione delle stesse; la definizione del menzionato termine è volta a fornire agli utenti del dispacciamento un’indicazione circa le tempistiche di adozione dei relativi provvedimenti, tenendo conto, allo stesso tempo, sia della complessità che tipicamente caratterizza le citate proposte, sia sotto il profilo della numerosità e dell’eterogeneità dei beni e servizi su cui vertono, sia del fatto che la formulazione di istanze e di proposte relative a diversi impianti di produzione tende a concentrarsi dal punto di vista temporale

### **DELIBERA**

1. di approvare, nei termini esplicitati in premessa, per la categoria degli impianti alimentati da biomasse solide che rileva per l’implementazione della deliberazione 430/2022/R/eel, i valori standard del rendimento, delle emissioni, della componente smaltimento e del potere calorifico inferiore, validi per l’anno 2023;
2. di approvare, nei termini esplicitati in premessa, le proposte presentate all’Autorità mediante la comunicazione Terna, con riferimento a ciascuna unità di produzione degli impianti oggetto della comunicazione, ai sensi del comma 5.5, lettera a), della deliberazione 430/2022/R/eel (dati e informazioni di cui al comma 5.2), ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore del combustibile biomasse solide;
3. di integrare la deliberazione 430/2022/R/eel nei termini di seguito indicati:
  - dopo il comma 7.3 è aggiunto il comma seguente: “  
7.4 L’Autorità adotta le proprie determinazioni in merito alle proposte di Terna di cui ai commi 5.5 e 7.3 entro centottanta (180) giorni dalla ricezione delle stesse.”;
4. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e a Terna S.p.A.;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la deliberazione 430/2022/R/eel, come risultante dalle integrazioni sopra indicate, sul sito internet dell’Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

3 agosto 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*